

Scheda prestazione**NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE EX ART. 6 REGOLAMENTO CE 852/2004 DELLE ATTIVITA' E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA)****per gli alimenti NON di origine animale****Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)****Descrizione**

La notifica ai fini della registrazione delle attività e degli operatori del settore alimentare, consiste nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**) finalizzata alla registrazione delle attività e degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ex art. 6 paragrafo 2 del Regolamento CE 852/2004, per tutte le fattispecie che trattano prevalentemente alimenti di origine non animale in cui non necessita il riconoscimento, relative ad una delle seguenti circostanze dell'attività:

1. Avvio dell'attività;
2. Subingresso e aggiornamenti per variazione di legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, trasferimento di sede legale;
3. Aggiornamento per modifica o integrazione della tipologia di attività;
4. Cessazione o sospensione temporanea dell'attività o aggiornamento periodo di svolgimento di attività (es. ristorazione pubblica in manifestazione temporanea ripetitiva)

Ulteriori informazioni: Adempimento a carico di:

- Imprese aventi finalità economica o soggetti che producono, trasformano, trasportano, commercializzano, somministrano alimenti in genere, anche in forma ambulante, temporanea e/o tramite distributori automatici, home food;

In particolare sono assoggettate a notifica le seguenti attività:

- Produzione primaria in generale qualora l'attività o i luoghi di produzione non siano già registrati in altri elenchi pubblici (es. AVEPA, banche dati anagrafi zootecniche, ecc.)
- Lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti vegetali (attività svolte dal produttore primario o da altri operatori in fase successiva alla produzione primaria);
- Produzione, trasformazione e congelamento di prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti (comprese gastronomie, rosticcerie, friggitorie, cake design);
- Produzione e trasformazione di altri alimenti e bevande (es. cantine);
- Attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in maniera organizzata a clientela indistinta: ristorazione con somministrazione in bar, ristoranti, mense, padiglioni, chioschi;
- Lavorazione, trasformazione, confezionamento, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande utilizzati principalmente come abitazione privata (home food);
- Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, anche per corrispondenza e internet, broker (anche senza locali di deposito); i cash and carry;

- Commercio al dettaglio di alimenti e bevande compresa la vendita per corrispondenza, internet, forme speciali di vendita al dettaglio (anche senza locale di deposito), comprese le attività che vendono pastigliaggi;
- Commercio ambulante, sia con posteggio (a posto fisso di tipo A) che in forma itinerante (di tipo B). Nella notifica deve essere indicato il luogo di ricovero e in cui è possibile effettuare il controllo ufficiale di strutture e attrezzature;
- Deposito di alimenti e bevande per "conto terzi" non soggetto a riconoscimento;
- la distribuzione di alimenti attraverso piattaforme centralizzate;
- Deposito di alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso/connesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante;
- Trasporto di alimenti per "conto terzi", indicando il luogo dove sono ricoverati i mezzi e in cui è possibile condurre il controllo ufficiale;
- Vendita attraverso distributori automatici:
 - di acqua potabile trattata;
 - di altri alimenti e bevande (sede del deposito)

Esclusioni

Non è necessario procedere alla notifica sanitaria/aggiornamento nei seguenti casi:

- Produzione primaria per uso domestico privato;
- Produzione primaria in generale qualora l'attività o i luoghi di produzione siano già registrati in altri elenchi pubblici (es. AVEPA, banche dati anagrafi zootecniche, ecc.)
- Preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;
- Acquisto da parte di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), formalmente costituiti in quanto equiparati al consumatore finale poiché non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o di un'attività di impresa.
- Attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati (es. volontari, genitori, nonni, zii, vicini di casa,, maestre, suore, alpini, ecc.) nell'ambito di iniziative estemporanee occasionali (banchetti, feste, riunioni conviviali, attività di beneficenza e/o raccolta fondi, gazebo, ecc.) nelle quali gli alimenti (dolci altre pietanze) sono appositamente preparati sul posto o "in casa" per l'occasione e in quantitativi ridotti in quanto destinati al consumo da parte di una cerchia di persone limitata all'ambito delle relazioni familiari, scolastiche, parrocchiali e similari con chi li prepara e/o distribuisce. Si intende per occasionale l'attività effettuata in modo saltuario, sporadico, non continuativo né ripetitivo e non organizzato secondo le tipiche forme di impresa.
- Feste private in residenza su invito (es. matrimonio in villa);
- Professione di "cuoco a domicilio";
- Assaggi gratuiti per dimostrazione di attrezzature (es. pizza sfornata per dimostrazione di funzionamento del forno)

- Vendita diretta al consumatore finale, da parte degli imprenditori agricoli, di prodotti primari e di prodotti derivati, ottenuti dalla manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dalla propria azienda e/o direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, purché siano ottenuti nel rispetto della normativa di igiene degli alimenti in stabilimenti registrati o riconosciuti e purché sussista una delle seguenti condizioni:
 - la propria azienda è già registrata nella banca dati di AVEPA e l'imprenditore effettua la vendita nei locali aziendali e in aree private di cui ha disponibilità, e/o su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali e/o
 - la propria azienda ha già presentato la comunicazione di inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ed effettua la vendita in forma itinerante oppure mediante commercio elettronico o distributori automatici (art. 4, co. 2, Dlgs 228/01) e/o
 - la propria azienda ha già presentato la comunicazione di inizio attività al Comune del luogo in cui intende esercitare la vendita ed effettua tale vendita al dettaglio su aree pubbliche con posteggio o in locali aperti al pubblico (negozi) e compresi i mercati contadini "farmer's market" (art. 4, co. 3, Dlgs 228/01).

- Modifiche strutturali e/o impiantistiche di uno stabilimento già registrato, purché dalle stesse non derivi cambio di tipologia dell'attività svolta.
- Comunicazione/aggiornamento dei singoli mezzi di trasporto, autospacci, in quanto gestiti nell'ambito dell'autocontrollo aziendale, compresa l'azienda agricola il cui ricovero è ubicato nei pressi dello stabilimento azienda, quando l'attività di trasporto è funzionale a quella condotta in stabilimento/azienda già registrato/riconosciuto.
- attività non di impresa, non aperte al pubblico, di preparazione di pasti e somministrazione all'interno di strutture quali comunità religiose, case famiglia e strutture di accoglienza il cui accesso è controllato, interdetto agli esterni e chi usufruisce dei pasti è chiaramente identificato.
- laboratori degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti culinari.
- Attività non soggette a notifica in quanto presenti in elenchi di amministrazioni pubbliche, quali:
 - Farmacie e parafarmacie
 - Nidi in famiglia: la disciplina regionale vigente (DGR n. 153/2018) prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione del Veneto degli elenchi delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" presenti nel territorio regionale;
 - Fattorie Didattiche: la disciplina regionale vigente (DGR 70/2003) prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione del Veneto degli elenchi delle "fattorie didattiche" presenti nel territorio regionale;
 - Tabaccherie;
 - Attività di produzione e somministrazione di pasti ad utenti, svolta all'interno di strutture quali carceri, ospedali, case di cura, case di riposo.
- **Attività non soggette a notifica per particolari semplificazioni, quali:**
 - titolari di Bed & Breakfast e altre strutture recettive similari, qualora servano solo alimenti che presentano un rischio sanitario basso, quali gli alimenti confezionati e gli alimenti preparati nella cucina domestica nel rispetto di tempi e temperature di cottura e conservazione di seguito specificati: latte, caffè, tè,

tisane, frutta e verdura fresche, sia cotte che crude, e relativi succhi, spremute, centrifughe fatti al momento, bacon e uova cotti al momento, affettati, formaggi, yogurt e burro (necessario il rigoroso rispetto delle temperature di refrigerazione), cereali e prodotti da forno senza farciture a base di uova crude: pane, toast, torte salate, torte della nonna, ciambelle, crostate, biscotti secchi, fette biscottate.

- Il soggetto organizzatore responsabile di eventi a carattere temporaneo (es: fiere, sagre, mercatini, ecc.), in cui vengono svolte attività da più operatori già registrati del regolamento (CE) n. 852/2004 se hanno già informato il Comune ai sensi di specifiche normative, con SCIA o comunicazione.
- Un operatore già registrato per attività di commercio ambulante, proveniente anche da un altro Paese membro dell'UE, che partecipa ad una manifestazione temporanea.
- Gli operatori responsabili di eventi temporanei ripetitivi ma non occasionali (es. centri ricreativi, soggiorni estivi, sagra con cucina e somministrazione) devono presentare la notifica mediante SCIA solo alla prima edizione dell'evento, se rimangono invariati le tipologie di attività e i locali di svolgimento, purché le date delle successive edizioni siano comunicate al Comune in ottemperanza a normative di altro settore.
- Piccole Produzioni Locali: gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., modificato dal D. Lgs n. 228/2001, titolari di una azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa e aderiscono al progetto e aderiscono al progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL venete", presentano la notifica con le modalità di cui alla disciplina regionale in vigore.

Modalità di accesso

Mediante trasmissione, **esclusivamente in modalità telematica** del modulo unificato e standardizzato compilato nelle parti relative alla scheda anagrafica e il riquadro corrispondente ad uno dei punti da 1 a 4 delle operazioni riguardanti dell'attività (vedi **descrizione**) **allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune** in cui è ubicato lo stabilimento/locali oggetto di notifica ovvero la sede legale nel caso imprese che operano in assenza di strutture (es. intermediari, trasportatori, commercio ambulante senza deposito di riferimento, ecc.), attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it (sito esterno)

Sono inammissibili e pertanto non producono alcun effetto giuridico ai fini della registrazione le notifiche prodotte dagli OSA in difformità a quanto sopra previsto (presentate a mano, via fax, ricorrendo ai vecchi moduli B1 o B2, allegando documentazione non prevista)

Documentazione

Modulo unificato e standardizzato di notifica ai fini della registrazione – SCIA (art. 6, Reg. CE 852/2004) da compilare nei campi obbligatori e facoltativi sottoscritto digitalmente dal titolare / legale rappresentante ovvero dal procuratore incaricato per la pratica SUAP accedendo al portale www.impresainungiorno.gov.it, allegando la scansione/copia attestazione versamento diritti come da tariffario regionale nei casi previsti

A seguito dell'entrata in vigore a livello nazionale dei decreti di semplificazione per le attività produttive D. Lgs. 126/2016 e D. Lgs. 222/2016 non è più previsto che gli interessati presentino a corredo della pratica alcuna ulteriore documentazione quali: planimetrie, asseverazioni, relazioni tecniche, schede dati produttivi previsti in passato.

Costi/Tariffe

Ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 32 (che aggiorna il tariffario regionale) le SCIA di notifica e aggiornamento comportano i seguenti costi:

Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento Euro 20

Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione non sono dovute nei seguenti casi:

- sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato
- variazione della toponomastica
- variazione del legale rappresentante di società di capitali
- aggiornamento periodo di svolgimento di attività di ristorazione pubblica in manifestazione temporanea ripetitiva

Le tariffe del D. Lgs. 32/2021 non si applicano


- agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Sono altresì esonerati dal pagamento della tariffa le SCIA presentate dagli Enti Pubblici (vedi tariffario regionale).

Modalità di pagamento

Si accede al seguente link del sistema MyPay – PagoPa della Regione Veneto riferito all'Azienda ULSS 6 Euganea

<https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=AU1P&redirectUrl=home.html>

Selezionare la voce "Altre tipologie di pagamento"  "Diritti pratiche SUAP"

La ricevuta di pagamento generata dal sistema va obbligatoriamente allegata alla pratica che si sta compilando presso il portale SUAP in www.impresainungiorno.gov.it **pena il suo avanzamento**

Attività istruttoria ed eventuali provvedimenti

- L'attività nel settore alimentare oggetto di notifica potrà iniziare contestualmente al rilascio da parte del SUAP di ricevuta positiva della NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE, ovvero con decorrenza a far data dell'avvio differito segnalato dall'OSA.
- L'istruttoria di competenza del SIAN viene eseguita ai sensi della L. 241/1990 art. 19 e potrà comportare l'invio per il tramite del SUAP di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in caso di mancanza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività segnalata (ad esempio documentazione priva degli elementi essenziali previsti dalla notifica sanitaria: firma, indicazione della sede produttiva e dell'intestatario della notifica, attività non pertinente), ovvero invito alla conformazione in caso di rilievo di carenze formali lievi come le non corrette o non complete indicazioni delle tipologie di attività svolte o ad inesattezza di dati o informazioni non essenziali. In questo caso Il SIAN con proprio provvedimento motivato inviata l'OSA, per il tramite del SUAP a provvedere prescrivendo le misure necessarie fissando un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione di dette misure da parte dell'OSA, decorso il termine fissato, l'attività si intende vietata.
- In presenza di attestazioni non veritiere (mendacio strumentale, ossia finalizzato ad ottenere il beneficio di cui all'oggetto della SCIA) o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, in questo

caso in materia di salute, il SIAN dispone con atto motivato la sospensione dell'attività intrapresa, da notificare per il tramite del SUAP.

- A seguito dell'avvenuta registrazione dell'OSA e delle relative attività nel settore alimentare nel database regionale (SIAN NET) il SIAN provvederà a classificare l'attività inserendola nella programmazione dei controlli ufficiali, nel corso dei quali in sede di eventuale sopralluogo potranno essere raccolte ulteriori informazioni (es. dati produttivi) utili alla classificazione in base al rischio dell'attività svolta.
- **ATTENZIONE:** I CONTROLLI UFFICIALI RIGUARDERANNO ANCHE LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA IN SEDE DI NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE IN CUI L'OSA ATTESTA CHE "L'ESERCIZIO POSSIDE I REQUISITI MINIMI PRESCRITTI DAL REG. CE 852/2004 E DELLE ALTRE NORMATIVE PERTINANTI L'ATTIVITA' SVOLTA".
- **ATTENZIONE:** NON VIENE PIU' RILASCIATO ALCUN ATTESTATO DI REGISTRAZIONE COME IN USO PRECEDENTEMENTE. VA CONSERVATA COPIA DELLA NOTIFICA SANITARIA/SCIA CON LA RICEVUTA RILASCIATA DAL SUAP DA ESIBIRE SE RICHIESTA IN SEDE DI CONTROLLO ANCHE DI ALTRE AUTORITA' DIVERSE DALLA AZIENDA ULSS E DA UTILIZZARE PER SUCCESSIVE VARIAZIONI DELL'ATTIVITA'.

Normativa di riferimento

Regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 625/2017

DGRV 394 del 31 marzo 2020

DGRV 1258/2015 – Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS;

D. Lgs. 32/2021

D.P.R. 160/2010;

L. 241/1990 e s.m.i.

D. Lgs. 126/216

D. Lgs. 222/2016

Accordo Stato Regioni del 4.5.2017 (atto n. 46 CU)

Accordo Stato Regioni del 6.7.2017 (atto N. 77/CU)

Documenti di consultazione

1. DGRV 394 del 31 marzo 2020
2. Istruzioni per l'individuazione e classificazione delle attività nel settore alimentare ai fini della compilazione della SCIA di notifica
3. Allegati I e II del Regolamento CE 852/2004
4. Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 278/01

Modulistica

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (art. 6, Regolamento CE n. 852/2004) modulo Accordo Stato Regioni del 4.5.2017 e 6.7.2017 allegato alla nota della Regione Veneto n. 349449 del 14.8.2017 – da utilizzare ai fini della consultazione per la compilazione delle pratiche telematiche

(N.B il modulo da compilare per il SUAP per campi obbligatori è presente nel portale www.impresaiungiorno.gov.it)